

LA RIVISTA DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

1 Anno 19 - n. 1
Gennaio 2022
Trimestrale
Copia omaggio

ANDAF

magazine

CFO SOSTENIBILITÀ MISURABILE



ISSN 2281 - 468X

© Yuri_Arcurs

Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% Roma AUTC/RM/26/2004



NORMATIVA

Decreto “Anti-frodi” - Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.

Il Decreto Legge 11 novembre 2021, n. 157 (i.e. Decreto “Anti-frodi”, rubricato “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 novembre 2021, è entrato in vigore il 12 novembre 2021.

Al fine di recepire le modifiche normative apportate dal Decreto, l’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento del 12 novembre 2021, protocollo n. 312528, relativo alla comunicazione dell’opzione in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 29 novembre 2021 ha fornito i primi chiarimenti sul tema.

Estensione dell’obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi

L’articolo 1 del Decreto ha introdotto nuovi obblighi in materia di visto di conformità e di asseverazione della congruità dei costi sostenuti, in relazione al Superbonus e agli altri interventi elencati nell’art. 121, comma 2, del Decreto Rilancio (i.e. Interventi diversi dal Superbonus).

Visto di conformità

L’obbligo del visto di conformità è stato esteso anche al caso in cui, con riferimento alle spese che rientrano nel Superbonus, il contribuente fruisca di tale detrazione nella dichiarazione dei redditi, «salva l’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale».

Tale obbligo si applica con riferimento alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021.

Inoltre, l’art. 1, comma 1, lett. b), del Decreto ha esteso – per le comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 – l’obbligatorietà del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese ai Bonus diversi dal Superbonus, qualora il beneficiario opti in luogo dell’utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi per le opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Asseverazione

Al fine di stabilire la congruità delle spese, che devono essere asseverate dal tecnico abilitato, è necessario fare riferimento non solo ai prezzi individuati dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020 ma anche ai valori massimi stabiliti per alcune categorie di beni da un emanando Decreto del Ministro della transizione ecologica. Nelle more dell’adozione di tale ultimo Decreto, ai fini dell’asseverazione relativa agli interventi finalizzati al-



la riqualificazione energetica rientranti nel Superbonus si deve continuare a fare riferimento al citato Decreto del 6 agosto 2020.

L’articolo 2 del Decreto ha previsto delle misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti, nonché un rafforzamento dei controlli preventivi (al fine di individuare, ad esempio, l’eventuale natura fittizia dei crediti ceduti).

Superbonus Hotel 80%

L’articolo 1 del Decreto Legge n. 152/2021 ha introdotto la possibilità di accedere a un Credito d’imposta e a un Contributo a fondo perduto, a fronte della realizzazione di interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d’impresa, in favore delle imprese operanti nel settore turistico, ricettivo e fieristico-congressuale. Tali agevolazioni non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi, e sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti del quadro normativo relativo agli “Aiuti de Minimis” e al cd *Temporary Framework*.

Il Credito di imposta e il Contributo a fondo perduto agevolano gli interventi edilizi comprensivi della progettazione ed eseguiti a partire dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024 al fine, ad esempio, di incrementare l’efficienza energetica delle strutture e di realizzare la riqualificazione antisismica delle stesse, e di favorire la digitalizzazione delle imprese attraverso la realizzazione di impianti wi-fi e siti web.

Il Credito d’imposta è riconosciuto fino all’80% delle spese sostenute per gli interventi, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli stessi sono stati realizzati.

Il Contributo a fondo perduto è attribuito fino al 50% delle spese sostenute per gli interventi e per un importo massimo di euro 40.000, innalzabile fino ad euro 100.000 secondo gli specifici incrementi previsti dalla norma agevolativa.

Il Credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente mediante compensazione con Modello di Pagamento F24 (da presentare esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate) a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono realizzati. Potrà inoltre essere ceduto, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, tra cui anche banche e altri intermediari finanziari.

Decreto Fiscale - Novità fiscali

Il 22 ottobre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legge del 21 ottobre 2021, n. 146, rubricato “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (G.U. n. 252 del 21 ottobre 2021), primo tassello della Manovra di Bilancio 2022.

Tale Decreto, attualmente in corso di conversione in Legge, ha introdotto importanti novità in tema di credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo, e di agevolazione *Patent Box*.

Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo

Il comma 7 dell’art. 5 ha introdotto la possibilità di “ravvedimento” – senza applicazioni di sanzioni e interessi –

APPROFONDIMENTO FISCALE

Chiarimenti in tema di documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati - (art. 1, comma 6, e art. 2, comma 4 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471). Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 26 novembre 2021

Con la Circolare n. 15/E del 26 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti con riferimento alla disciplina della documentazione “idonea” a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito dei gruppi multinazionali. Tale disciplina si basa su un regime premiale che consente al contribuente di beneficiare, nel caso di comunicazione di detta documentazione, della non applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione.

La valutazione della documentazione idonea – comprensiva della (eventuale) documentazione supplementare o integrativa fornita dal contribuente – deve essere effettuata dall’ufficio competente nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione, da avviare prima di emettere l’avviso di accertamento con la notifica dell’invito a comparire di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 218/1997. Nel caso in cui emergano situazioni di particolare complessità nella valutazione della documentazione idonea presentata dal contribuente, ovvero qualora l’ufficio pervenga a una valutazione negativa circa l’idoneità della documentazione motivatamente non condivisa dal contribuente, la questione dovrà essere comunicata tempestivamente alla Direzione Regionale.

La Circolare, dopo aver richiamato il contesto normativo e interpretativo in cui si colloca tale disciplina – anche con riferimento ai chiarimenti forniti dall’OCSE nelle Linee Guida sui prezzi di trasferimento e nelle Action 8-10 e 13 del cd Progetto BEPS, a cui si potrà fare riferimento nel

caso di dubbi di carattere interpretativo – ha fornito alcuni chiarimenti anche in tema di comunicazione del possesso della documentazione idonea (i.e. Masterfile e Documentazione Nazionale).

Il contribuente deve comunicare il possesso della documentazione idonea in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. Nel caso di dichiarazione presentata entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione (i.e. dichiarazione tardiva, oppure integrativa/sostitutiva di quella già presentata nei termini), la comunicazione della documentazione idonea può essere effettuata tramite tale dichiarazione.

Una volta scaduti i termini per presentare una dichiarazione tardiva o integrativa/sostitutiva, il possesso della documentazione idonea può essere comunicato in dichiarazione anche tardivamente, avvalendosi dell’istituto della remissione *in bonis*: in particolare, il contribuente potrà avvalersi di tale istituto al fine di comunicare tardivamente il possesso della documentazione idonea, a condizione però che lo stesso abbia predisposto tale documentazione – compresa l’apposizione della firma elettronica con marca temporale – al più tardi entro il termine di novanta giorni dalla scadenza ordinaria di presentazione della dichiarazione annuale.

La Circolare è intervenuta, tra l’altro, anche sul tema della documentazione dei servizi a basso valore aggiunto (si rimanda anche alla sezione D.2 del Capitolo VII delle Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento), che devono essere valorizzati utilizzando il cd “approccio semplificato”: nello specifico, previa predisposizione di apposita documentazione, la valorizzazione di detti servizi deve essere determinata aggregando la totalità dei costi diretti e indiretti connessi alla fornitura del servizio stesso, aggiungendo un margine di profitto pari al 5% dei suddetti costi.

per coloro che hanno utilizzato in compensazione in modo improprio il credito di imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all’art. 3 del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9. I soggetti che al 22 ottobre 2021 hanno utilizzato in compensazione il sopra citato credito di imposta maturato a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, potranno effettuare il riversamento (i.e. riversamento spontaneo) dell’importo del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Agevolazione Patent Box

L’agevolazione *Patent Box* – di cui all’art. 1, commi da 37 a 45, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – è stata abrogata ed è stata sostituita dal 22 ottobre 2021 con un regime alternativo che consente la deduzione maggiorata dei costi di ricerca e sviluppo; tale nuovo regime (che vale sia ai fini IRES, sia ai fini IRAP) è opzionale, irrevocabile e rinnovabile, si applica alle opzioni esercitate a decorrere dal 22 ottobre 2021 e ha una durata di cinque periodi di imposta. Il nuovo regime prevede la deduzione maggiorata del 90%

dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti titolari di reddito di impresa in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi di impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa.

I soggetti che intendono beneficiare di tale maggiore deducibilità del 90% dei costi ai fini fiscali possono indicare le informazioni necessarie alla sua determinazione in idonea documentazione, che deve essere predisposta secondo quanto previsto da un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato. Del possesso della documentazione idonea deve esserne data comunicazione nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale si beneficia dell’agevolazione.

È prevista una disciplina transitoria: in particolare, i soggetti che già hanno esercitato opzione per il regime *Patent Box* prima del 22 ottobre 2021 possono scegliere di aderire al regime agevolativo in commento.